
C.M.F. E.T.S. con sede in Correggio (RE) Via Nicolò Postumo n. 18 - Codice fiscale n. 91199220350 partita Iva n. 03055060358 - iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia al n. RE - 356867, iscritta nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 2 luglio 2024.

Verbale dell'Assemblea degli Associati del 23/12/2025

Il giorno 23 del mese di dicembre dell'anno 2025 alle ore 17:00 si è riunita, presso la sede in Correggio (RE) Via Nicolò Postumo n. 18, l'Assemblea degli Associati dell'intestata associazione C.M.F. E.T.S. (di seguito denominata "Associazione") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) mediante adozione di nuovo statuto sociale conforme al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e migrazione nella sezione b) "Associazione di Promozione Sociale (APS)" del RUNTS.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, Alessandro Fantastico nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Società e, su proposta dello stesso, l'Assemblea nomina Segretario Samir Bouhali, rinunciando alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente constata:

- che sono presenti, oltre a lui quale Presidente del Consiglio Direttivo e associato:
 - Di Maria Jacopo nella sua qualità di Vice Presidente e associato;
 - Bouhali Samir nella sua qualità di associato;
 - Ligabue Samuele nella sua qualità di associato;
 - Catellani Irene nella sua qualità di associata.

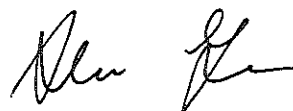
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Associazione.

Il Presidente constata altresì:

- l'avvenuta regolare convocazione della Assemblea a norma di legge e dello Statuto sociale;
- la validità dell'Assemblea qui riunita essendo rappresentata la metà più uno degli associati aventi diritto al voto ed intervenuta la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo;
- che nessuno degli intervenuti intende opporsi alla discussione dell'argomento indicato all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno dei partecipanti intende dichiararsi non informato sull'argomento all'Ordine del Giorno ed ottiene il consenso alla sua trattazione.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.



Si passa alla discussione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno.

1. **Proposta di assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) mediante adozione di nuovo statuto sociale conforme al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e migrazione nella sezione b) "Associazione di Promozione Sociale (APS)" del RUNTS.**

Prende la parola il Presidente Fantastico Alessandro, il quale illustra e spiega ai presenti le ragioni per le quali si rende opportuno assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e conseguentemente richiedere la migrazione dalla sezione ETS alla sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). In questo senso, al fine di collocarsi nella sezione APS del RUNTS, il Presidente informa gli associati presenti della necessità di procedere alle modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. In particolare, il Presidente illustra le modifiche statutarie necessarie per assumere la qualifica di APS e dà atto in particolare che verrà modificata la denominazione in "C.M.F. APS".

A tal fine, è stato predisposto il nuovo statuto, nel testo conforme alle disposizioni del CTS, che si allega al presente verbale (**Allegato A**).

Il Presidente precisa, inoltre, che l'adozione del nuovo statuto è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "b) Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e che il nuovo statuto entrerà in vigore automaticamente al momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione nella sezione APS del RUNTS e contestualmente cesserà l'efficacia dell'attuale statuto come ETS.

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alla proposta sopra illustrata.

Il Presidente, quindi, mette ai voti l'argomento in discussione, posto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea, per alzata di mano, condividendo la proposta del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- 1.1. di approvare la richiesta di migrazione dalla sezione ETS alla sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- 1.2. di approvare le modifiche contenute nel nuovo testo di statuto allegato al presente verbale sotto la lettera A, in quanto aderente alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conforme ai fini dell'assunzione della qualifica di APS che entreranno in vigore al momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione nella sezione APS del RUNTS;
- 1.3. di dare mandato al Presidente Fantastico Alessandro, nonché agli altri componenti del Consiglio Direttivo Di Maria Jacopo e Moscardini Luca, in via disgiunta fra loro, a provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente verbale e dell'allegato statuto della Associazione, nonché a procedere a tutte le istanze e gli adempimenti conseguenti alla modifica dello statuto da effettuarsi al RUNTS, al REA presso la CCIAA e ad eventuali altri enti.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Samin Zerheli

Alu G

Il Segretario

(Bouhali Samir)

Samir Bouhali

Il Presidente

(Fantastico Alessandro)

Alessandro Fantastico

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. 16 GEN. 2026 SERIE 3
IL 65 CON € 429,00
P. DIRETTORE DEL D.P.

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Fioricini

Monica Bartolo
L'assistente Tributario
Monica Bartolo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

C.M.F. APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore"), un'associazione non riconosciuta denominata "C.M.F. APS", (di seguito "Associazione"). L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 a seguito della propria iscrizione nella sezione *b) Associazioni di promozione sociale* del Registro Unico del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede in Correggio (RE). La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.
3. L'Associazione può operare in Italia e all'estero, ha durata illimitata e potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

ART. 2 - SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITA'

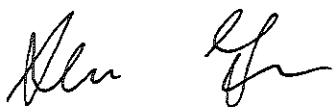
1. L'Associazione si pone l'obiettivo di coinvolgere la Comunità Correggese per la valorizzazione e la rivitalizzazione del territorio, favorendo la crescita di opportunità per le persone; vuole inoltre porsi come interlocutore per l'intera comunità con particolare interesse verso le nuove generazioni in ambito culturale, sociale, artistico e sportivo.
2. L'Associazione è senza fine di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - h. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, finalizzata all'utilizzo di tali beni per le finalità dell'Associazione e lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo.
3. Per realizzare le citate attività di interesse generale l'Associazione si propone di:



- organizzare iniziative culturali finalizzate alla diffusione della cultura, all'intrattenimento e favorendo lo scambio culturale;
- organizzare iniziative artistiche e musicali privilegiando nuovi artisti emergenti e promuovendo nuove forme artistiche;
- organizzare attività e progetti in ambito sportivo;
- organizzare attività, iniziative, eventi e progetti a carattere sociale;
- promuovere e realizzare interventi finalizzati al miglioramento e alla rivitalizzazione di aree poco frequentate o trascurate e alla riqualificazione di edifici e di aree;
- coinvolgere gli istituti scolastici su progetti dedicati agli studenti per favorire l'inclusione e offrire nuove proposte educative e di stimolo per contrastare fenomeni di bullismo, discriminazione, povertà educativa e di sostegno alle fragilità;
- promuovere iniziative con l'obiettivo di portare nuove prassi riguardo la solidarietà, la prossimità e l'integrazione.

L'Associazione opera in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, a favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi.

4. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
5. L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'Ente.
6. L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - promuovere o concorrere alla costituzione di altri Enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.
7. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà operare in rete o altra forma di partenariato, aderire ad associazioni, federazioni e consorzi, e potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico



o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri Enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ART. 3 - ASSOCIATI

1. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
4. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
5. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, unitamente al versamento della quota di adesione.

La domanda dovrà contenere:

- ✓ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, in caso di persona fisica;
- ✓ l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, dati del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche. In tal caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione;
- ✓ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dare comunicazione all'interessato in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione, il candidato associato può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.

6. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
7. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

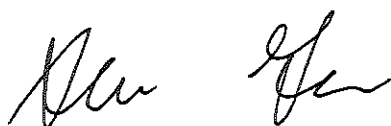
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti; essi, purché al momento dell'Assemblea siano in regola con il versamento delle quote sociali e risultino associati da almeno tre mesi, hanno diritto:
 - a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - b. di eleggere gli organi sociali;



- c. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione (se maggiorenni);
 - d. di frequentare i locali dell'Associazione;
 - e. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali nei termini indicati all'art. 15;
 - f. di svolgere le attività comunemente concordate;
 - g. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
 - h. di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - i. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
 - j. di recedere dall'appartenenza all'Associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Gli Associati hanno l'obbligo di:
- a. impegnarsi per la realizzazione degli scopi associativi;
 - b. rispettare e far rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
 - c. versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo le quote associative all'Associazione;
 - d. non operare in contrasto con le attività dell'Associazione.
 - e. tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento collaborativo, inclusivo e di rispetto improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di Associato si perde:
- a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.
2. Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e/o aggressivi verso persone e/o cose, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata (minimo 5 mesi).
3. La perdita di qualità degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata, a mezzo posta elettronica con avviso di lettura o comunque con mezzi di comunicazione adeguati, all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'assemblea.
4. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.



5. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
6. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - ORGANI

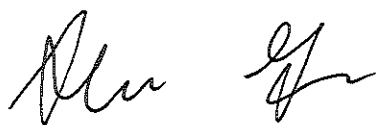
1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente e l'eventuale Vice presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, ove istituito;
 - e. l'Organo di Revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la carica ricoperta, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per gli Associati che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti alle attività previste dall' art. 2 dello Statuto.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati. Ogni Associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All'Assemblea prendono parte tutti gli Associati. Hanno diritto di voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con la quota sociale alla data di convocazione dell'Assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati a norma dell'art. 20 c.c.



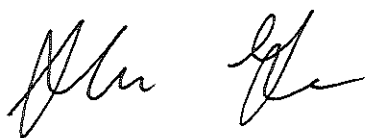
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra gli Associati presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario.
8. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, da indirsi almeno il giorno successivo della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti con diritto di voto, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
10. Le Assemblee degli Associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
11. L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto.
13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Il verbale sarà consultabile da tutti gli Associati presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
14. L'Assemblea generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.
15. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;
 - d. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulla esclusione degli Associati ai sensi dell'art. 5;



- f. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- h. delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. elegge al proprio interno il Presidente;
 - b. nomina il Vicepresidente su proposta del Presidente;
 - c. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - d. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - e. gestisce il patrimonio sociale;
 - f. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: il bilancio d'esercizio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, con gli allegati richiesti, sulla base dei principi contabili e delle linee guida in vigore per il terzo settore, la relazione di missione se richiesta per legge o dall'Assemblea dei Soci; documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - g. propone le eventuali attività diverse e ne attesta la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - h. determina l'ammontare delle quote associative annuali e il termine ultimo per il loro versamento;
 - i. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe a singoli consiglieri;
 - j. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - k. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - l. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - m. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - n. delibera in merito alle domande di adesione di nuovi Associati;



- o. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati e la decadenza da Associato ai sensi dell'art. 5.
4. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
 5. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 (tre) e 7 (sette) in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro esercizi, o per un periodo inferiore indicato dall'Assemblea in sede di elezione, e sono rieleggibili.
 6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con messaggio di posta elettronica o altri mezzi che ne dimostrino l'invio almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
 8. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità la decisione viene rimandata. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i membri dell'organo di controllo se nominato e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 9. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo.
 10. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il primo dei non eletti; in mancanza di esso, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri, a meno che non siano venuti a mancare il Presidente, la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o che gli stessi siano diventati meno di tre. In tali casi deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
 11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
 12. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.



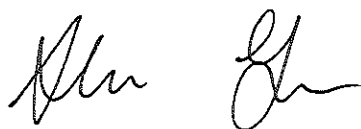
13. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

ART. 9 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e può essere riconfermato.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione. Ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere incassi di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Associati. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
5. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 10 - L'ORGANO DI CONTROLLO / REVISIONE DEI CONTI

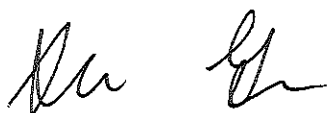
1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



6. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
7. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che, se organo monocratico, sia revisore legale iscritto nell'apposito registro o se organo collegiale, almeno uno dei componenti sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
8. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi degli Associati e dei simpatizzanti;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
 - i. entrate derivanti da raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;
 - j. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - k. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione.
3. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.



ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente il Bilancio d'Esercizio che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea degli Associati.
2. Il Bilancio d'Esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/17, può essere redatto pertanto nella forma del rendiconto finanziario per cassa qualora ne ricorrano i presupposti.
3. Il Bilancio d'Esercizio dovrà essere disponibile negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Associato, previa richiesta, potrà prenderne visione.
4. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

ART. 13 VOLONTARI

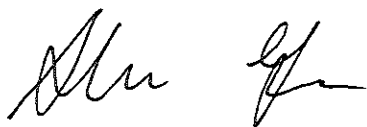
1. I volontari, anche non associati, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 14 - LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli Associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, e di ottenerne estratti, a proprie spese, presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo assicura che l'esame dei documenti sia svolto nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei dati personali eventualmente trattati nei libri sociali e che siano presenti un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 D.lgs. 117/2017.
2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 17 - NORME FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

[Handwritten signatures]



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Dott.ssa F. F. F.
L'assistente tributario
[Handwritten signature]
Monica Basso